

Codice A1604A

D.D. 4 luglio 2018, n. 250

**Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell'area di salvaguardia del pozzo potabile denominato Casalino Capoluogo NO-P-00303, ubicato nel Comune di Casalino (NO).**

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 1 "*Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese*", d'intesa con il Comune di Casalino (NO) – committente dello studio – e con la Società Acqua Novara VCO S.p.A. – ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione – con nota in data 22 maggio 2018, ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia del pozzo potabile denominato *Casalino Capoluogo NO-P-00303*, ubicato nella particella catastale n. 59 del foglio di mappa n. 63, censito al C.T. del medesimo Comune di Casalino.

La captazione è ubicata nel centro abitato di Casalino, in prossimità di Via San Pietro 3, all'interno del cortile del palazzo municipale; la testa pozzo è all'interno di un tombino in cemento armato interrato chiuso superiormente da una botola a due ante ed è collegata alla centrale idrica tramite una tubazione di mandata interrata. Realizzato nel 1978, il pozzo è profondo 304,00 metri e filtra tra -249,90 e -253,10 metri, tra -262,00 e -265,50 metri, tra -267,94 e -269,94 metri, tra -275,14 e -277,06 metri, tra -280,78 e -289,00 metri e tra -290,41 e -292,06 metri; è pertanto conforme ai disposti della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, poiché filtra esclusivamente al di sotto della base dell'acquifero superficiale – approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012.

Il pozzo in esame, captando una falda in pressione, non è dotato di pompe di emungimento e attualmente non è presente alcuna recinzione che delimiti la zona di tutela assoluta.

La presenza di aree residenziali, di aree destinate ad attività agricole/produktive, di aree di servizio, reti viarie, collettori e reti di smaltimento delle acque reflue all'interno dell'area di salvaguardia proposta è compatibile con quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R del 2006, purché vengano messe in atto le opportune misure per la loro messa in sicurezza, non cambino le destinazioni d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa.

La proposta di definizione è stata determinata considerando, per la simulazione modellistica, la portata massima del pozzo – pari a 10,00 l/s – ovvero il volume d'acqua prelevato derivante da un pompaggio continuo e contemporaneo per 24 ore e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un basso grado di vulnerabilità dell'acquifero captato.

In mancanza di dati riguardanti la piezometria dell'acquifero profondo captato dal pozzo, la proposta di definizione è stata dimensionata avvalendosi della ricostruzione piezometrica della falda freatica applicando, tuttavia, i criteri cautelativi di cui al punto 2.4.1 dell'Allegato A del regolamento regionale 15/R del 2006; tale area è stata pertanto delimitata orientandola lungo la direzione di deflusso della falda superficiale e considerando l'involuppo delle isocrone delle fasce di rispetto ristretta e allargata calcolate con un range angolare complessivo di 30°.

L'area di salvaguardia che ne è risultata ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma circolare e raggio pari a 10 metri;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-circolare, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni, rappresentata dalla poligonale che involuppa le zone di rispetto ristrette applicando un range angolare complessivo di 30° e con una superficie complessiva pari a 8.654,625 metri quadrati;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-circolare, dimensionata sulla base dell'isocrona a 180 giorni, rappresentata dalla poligonale che involuppa le zone di rispetto allargate applicando un

range angolare complessivo di 30° e con una superficie complessiva pari a 25.434 metri quadrati.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "*Tavola 8 – Elaborazione fasce rispetto – Comune di Casalino (NO) – Scala 1:1.500*", agli atti con la documentazione trasmessa.

La proposta sopraindicata ricade totalmente nel territorio del Comune di Casalino (NO) che l'ha approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 19 febbraio 2018.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est – esaminata la documentazione allegata all'istanza, con nota in data 9 aprile 2018, non ha rilevato particolari criticità o incompatibilità in merito alla proposta presentata, considerandola adeguata e conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 e condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente. Nella medesima nota, la stessa Agenzia, ha tuttavia segnalato alcune osservazioni in merito ai centri di pericolo individuati all'interno dell'area di salvaguardia, proponendo le seguenti prescrizioni:

- si provveda alla protezione da possibili infiltrazioni d'acqua su tutta la superficie della zona di tutela assoluta, a recintarla e porre cartelli segnalatori;
- si provveda alla verifica che tutti gli insediamenti ricadenti all'interno delle zone di rispetto siano allacciati alla pubblica fognatura e comunque, nel caso in cui si dovrà posare eventuale rete fognaria, le tubazioni siano previste a doppia camicia;
- le attività effettuate all'interno dell'area di salvaguardia dovranno essere svolte in ottemperanza alla normativa vigente; inoltre non dovranno cambiare la destinazione d'uso o essere oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa;
- siano verificate, per le opere viarie, le soluzioni tecniche in grado di raccogliere ed allontanare le acque di dilavamento, nonché eventuali sostanze provenienti da sversamenti accidentali;
- sarebbe opportuno prevedere l'esecuzione di prove di portata per verificare l'efficienza attuale del pozzo, datato 1978.

L'Azienda Sanitaria Locale di Novara – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Servizio d'Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – sede di Novara – valutata la documentazione allegata all'istanza, con nota in data 16 aprile 2018, ha espresso parere favorevole in merito alla proposta di definizione presentata, precisando che la risorsa idrica sotterranea è caratterizzata dalla presenza di manganese dovuta alla composizione mineralogica del sottosuolo e per tale motivo il pozzo è dotato di impianto di demanganizzazione; dall'esame della documentazione agli atti la qualità dell'acqua emunta, dopo l'impianto di trattamento, risulta essere buona.

Nella medesima nota, la stessa Azienda, ha tuttavia proposto le seguenti prescrizioni:

- la zona di tutela assoluta venga impermeabilizzata e dotata di idonee canalizzazioni per l'allontanamento delle acque meteoriche;
- le reti fognarie ricadenti all'interno delle zone di rispetto siano messe in sicurezza;
- sia verificato il corretto allontanamento delle acque di dilavamento provenienti dal manto stradale e dai parcheggi;
- nelle aree adibite a verde ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia dovrà essere vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari o diserbanti.

All'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita non sono presenti attività agricole; non è stato eseguito ed allegato il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006 relativo al mappale n. 57 del foglio di mappa n. 58, in quanto tale mappale, pur avendo una destinazione agricola/produttiva, ad oggi non risulta essere mai stato coltivato, in quanto l'intero terreno è sede dell'ex ente nazionale risi e non è una porzione di terreno sottoposta ad attività agricola. Ne

conseguono che coloro che detengono i titoli d'uso della particella interessata saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R del 2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione della suddetta area, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica della stessa, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Novara.

Con la determinazione n. 3058/2003 del 17 settembre 2003 la Provincia di Novara ha autorizzato provvisoriamente la Società Acqua Novara VCO S.p.A. – nella sua qualità di soggetto gestore dell'acquedotto – alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite il pozzo denominato *Casalino Capoluogo NO-P-00303*, ubicato nella particella catastale n. 59 del foglio di mappa n. 63, censito al C.T. del Comune di Casalino.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 23, in data 7 giugno 2018.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*".

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che il pozzo potabile denominato *Casalino Capoluogo NO-P-00303*, ubicato nel Comune di Casalino (NO) e gestito dalla Società Acqua Novara VCO S.p.A., non è stato inserito nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento regionale 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 77 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 1 "*Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese*", in data 25 marzo 2009 e, pertanto, dovrà essere al più presto inserito nella pianificazione d'Ambito.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda all'impermeabilizzazione, alla sistemazione ed alla manutenzione della zona di tutela assoluta del pozzo, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere;
- la presenza di aree residenziali, di aree destinate ad attività agricole/produktive, di aree di servizio, reti viarie, collettori e reti di smaltimento delle acque reflue all'interno dell'area di salvaguardia proposta è compatibile con quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R del 2006, purché vengano messe in atto le opportune misure per la loro messa in

sicurezza, non cambino le destinazioni d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa;

- si provveda alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità e dei parcheggi ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture;
- si provveda alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

vista la determinazione n. 3058/2003, in data 17 settembre 2003, con la quale la Provincia di Novara ha autorizzato provvisoriamente la Società Acqua Novara VCO S.p.A. – gestore operativo del servizio acquedottistico – alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite il pozzo denominato *Casalino Capoluogo NO-P-00303*, ubicato nella particella catastale n. 59 del foglio di mappa n. 63, censito al C.T. del Comune di Casalino;

vista la deliberazione della Giunta Comunale di Casalino (NO) n. 32 del 19 febbraio 2018, di approvazione della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, in data 9 aprile 2018 – prot. n. 30563;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale di Novara – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Servizio d'Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – sede di Novara, in data 16 aprile 2018;

vista la nota della Società Acqua Novara VCO S.p.A. – ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione, in data 24 aprile 2018 – prot. n. OUT/8326, di presa d'atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 1 “*Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese*”, in data 22 maggio 2018 – prot. n. 0000634, di presa d'atto e di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 “*Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili*” e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 “*Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee*” e ss.mm.ii.;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e ss.mm.ii.;

visto l’articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l’articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 “Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l’identificazione della base dell’acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle “Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell’acquifero superficiale” del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007”;

vista la determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 “Aggiornamento della cartografia della base dell’acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi – Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7”;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

*Il Dirigente*  
**D E T E R M I N A**

- a) L’area di salvaguardia del pozzo potabile denominato *Casalino Capoluogo NO-P-00303*, ubicato nel Comune di Casalino (NO), è definita come risulta nell’elaborato “*Tavola 8 – Elaborazione fasce rispetto – Comune di Casalino (NO) – Scala 1:1.500*”, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b) La definizione dell’area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone, pari a 10,00 l/s, corrispondente alla massima portata emungibile dal pozzo secondo quanto previsto nell’autorizzazione provvisoria alla continuazione dell’esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile di cui alla determinazione della Provincia di Novara n. 3058/2003 del 17 settembre 2003.
- c) Nell’area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d’uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n.

15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*”, relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alla zona di rispetto, ristretta ed allargata.

- d) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Casalino (NO) – Società Acqua Novara VCO S.p.A. – come definito all’articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all’articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:
- garantire che la zona di tutela assoluta del pozzo, così come previsto dall’articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, sia impermeabilizzata, completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d’acqua dalla superficie e, se possibile, recintata al fine di garantire l’integrità delle relative opere; l’accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall’ente gestore ed alle autorità di controllo;
  - provvedere alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari in gestione che ricadono all’interno dell’area di salvaguardia così come ridefinita al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell’eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d’ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata.
- e) A norma dell’articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che ai proponenti:
- alla Provincia di Novara per l’inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Casalino – Società Acqua Novara VCO S.p.A. – per la tutela del punto di presa;
  - alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
  - all’Azienda sanitaria locale;
  - al Dipartimento dell’ARPA.
- f) A norma dell’articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Novara per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Casalino, affinché lo stesso provveda a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell’area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
  - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall’area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
  - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell’area di salvaguardia;
  - la presenza di aree residenziali, di aree destinate ad attività agricole/produktive, di aree di servizio, reti viarie, collettori e reti di smaltimento delle acque reflue all’interno dell’area di salvaguardia proposta è compatibile con quanto previsto dall’articolo 6 del regolamento regionale 15/R del 2006, purché vengano messe in atto le opportune misure per la loro messa in sicurezza, non cambino le destinazioni d’uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa;
  - verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità e dei parcheggi ricadenti all’interno dell’area di salvaguardia così come ridefinita procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all’esterno della medesima area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà

necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture;

- verificare le eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Il Dirigente del Settore  
*Arch. Paolo Mancin*

Il Funzionario Estensore  
Massimiliano Petricig